Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Venerdì, 27 agosto | Numero 203

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1146 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, col quale si proroga di dieci anni il termine fissato con la legge 15 febbraio 1903 n 65, per l'esecuzione del piano regolatore della città di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1149 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 30 agosto 1919, n. 1712 che costituisce il Provveditorato al porto di Venezia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto con quelli del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento firmato, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato dell'industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro, per il funzionamento del Provveditorato al porto di Venezia istituito con Nostro decreto n. 1712 del 30 agosto 1919.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

CAPO I.

Competenza del Provveditorato e suo funzionamento.

Art. 1.

Il Provveditorato al porto di Venezia, costituito col decreto-legge n. 1712 del 30 agosto 1919, ha le seguenti funzioni:

1° cura le operazioni di carico e scarico, trasporto e deposito delle merci, nell'ambito portuale, provvedendo direttamente per la loro esecuzione o disciplinandone il servizio;

2° provvede per la manutenzione dei meccanismi e arredamenti portuali ed anche per la costruzione di nuove opere nei limiti e casi stabiliti dall'art. 7;

3° ha la gestione delle aree, dei fabbricati, meccanismi ed arredamenti del porto, salvo le eccezioni di cui al seguente articolo.

Il Provveditorato è inoltre investito delle attribuzioni già conferite, col R. decreto 6 luglio 1898, n. 161, alla Commissione permanente del porto di Venezia, la quale rimane soppressa.

Art. 2.

Sono esclusi dalla giurisdizione del Provveditorato le aree, impianti e locali pertinenti all'Amministrazione ferroviaria, cioè:

a) le aree attualmente utilizzate per deposito locomotive, per magazzino di oli e squadra rialzo veicoli;

b) le aree materialmente occupate da binari fissi o da meccanismi per l'esercizio ferroviario (pese a bilico - piattaforme girevoli - apparati di manovra, segnalamento, ecc.);

c) le opere costruite per dar passaggio ai binari anche se servano pure per passaggio pedonale od altri usi;

d) gli altri locali attualmente utilizzati per l'esercizio ferroviario e quelli adibiti per abitazione degli agenti finchè non si manifesti indispensabile una loro diversa destinazione nel qual caso dovrà il provveditore sostituirli con altri adatti a quegli usi.

Sono pure esclusi dalla giurisdizione del Provveditorato le aree e i fabbricati occorrenti ad altre Amministrazioni dello Stato per i servizi di loro competenza.

Art. 3.

Il Provveditorato assume la gestione dei Magazzini generali e subentra all'Amministrazione ferroviaria nella convenzione e conseguenti rapporti con le Società dei Sylos nonchè in quelli con la Camera di commercio per l'esercizio del punto franco. Per la liquidazione delle gestioni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento provvederà però l'Amministrazione ferroviaria.

I raccordi ferroviari cogli stabilimenti della Società italo-americana del petrolio, del Cotonificio veneziano, del Frigorifero o della Società del gas continueranno ad essere esercitati dalle ferrovie dello Stato; gli eventuali cambiamenti e spostamenti negli impianti dovranno essere concordati tra l'Amministrazione ferroviaria e il Provveditorato.

Le richieste di forzi per nuovi accordi dovranno essere rivolte al Provveditorato che le esaminerà in concorso con l'Amministrazione ferroviaria, e concorderà con essa le conseguenti eventuali Convenzioni.

Art. 4.

Spettano all'Amministrazione ferroviaria la stipulazione del contratto di trasporto per le merci in partenza e le operazioni di svincolo per le merci in arrivo per ferrovia. Spetta al provveditore la ripartizione del materiale rotabile e la manipolazione delle merci. Le due Amministrazioni prenderanno accordi perchè le riscossioni dal pubblico siano fatte con un unico documento, provvedendo poi con contabilità interna alla ripartizione degli introiti e delle spese secondo la rispettiva competenza.

L'Amministrazione ferroviaria eseguirà, con l'applicazione dei compensi che le spettano in base all'allegato 8 delle vigenti tariffe e condizioni dei trasporti, le manovre con locomotive secondo le indicazioni di massima del Provveditorato il quale provvederà per i piccoli spostamenti di carri con gli arganelli.

Art. 5.

Per le forniture e i lavori occorrenti per il normale esercizio del porto e per la manutenzione degli arredamenti saranno osservate le norme attualmente vigenti nell'Amministrazione ferroviaria finchè esse non siano sostituite da apposito regolamento che il Provveditorato dovrà presentare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del regolamento presente, al Ministero dell'industria e commercio che lo approverà, previ accordi col Ministero dei lavori pubblici.

L'Amministrazione ferroviaria eseguirà, a semplice rimborso di spese, la fornitura al Provveditorato di quanto possa essere prelevato dai suoi magazzini nonchè i trasporti per conto del Provveditorato stesso il quale continuerà ad esercitare, a semplice rimborso di spesa, la gestione delle materie e del materiale per conto dell'Amministrazione ferroviaria che facessero scalo al porto di Venezia.

A semplice rimborso di spese, saranno pure scambiate tra le due Amministrazioni le forniture di energia elettrica, acqua potabile, ecc., che una di esse dovesse ricevere anche nell'interesse dell'altra e analogamente si provvederà nei contratti di manutenzione di pese, orologi e simili.

Art. 6.

L'esercizio del servizio di traghetto dei carri ferroviari, di cui al regolamento 1° gennaio 1919 (inserito nel Bollettino commerciale delle ferrovie dello Stato in data 25 gennaio 1919) sarà ceduto dall'Amministrazione ferroviaria al Provveditorato mediante convenzione tra quelle due Amministrazioni subordinata all'approvazione dei Ministeri interessati.

Ogni altro rapporto tra il Provveditorato e l'Amministrazione ferroviaria, in quanto non sia regolato dai precedenti articoli, sarà disciplinato da speciali regolamenti che saranno concordati tra le ferrovie ed il Provveditorato e approvati dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Le eventuali controversie saranno sottoposte all'esame dei Ministeri interessati che le decideranno di comune accordo.

Art. 7.

Con le norme di cui all'art. 5, il provveditorato potrà eseguire nuovi impianti, qualora, per il pagamento della relativa spesa possa provvedere con gli utili netti del suo bilancio a mente dell'art. 22.

Le proposte di nuovi impianti, la cui spesa ecceda i limiti delle entrate normali del Provveditorato, e che esigano comunque un concorso dallo Stato, anche se a carico delle anticipazioni di cui all'art. 22, sono subordinate alla speciale autorizzazione del Ministero cui compete la relativa spesa, il quale provvederà secondo le norme vigenti per l'esame e l'approvazione dei relativi progetti e per l'esecuzione dei lavori.

Per incarico di altre Amministrazioni, dietro rimborso di spesa e previa autorizzazione del Ministero per l'industria e commercio, il Provveditorato potrà assumere lavori di costruzione o manutenzione di opere che, pur interessando l'esercizio portuale, non entrino nella sua normale competenza.

In ogni caso i progetti dovranno essere sottoposti all'esame della Commissione centrale per gli arredamenti dei porti del Regno istituita presso il Ministero dei lavori pubblici, ogni qualvolta essi importino una spesa superiore a L. 20,000.

I lavori in corso o già appaltati per cura dell'Amministrazione ferroviaria o dei lavori pubblici che riguardino meccanismi, fabbricati od altre opere, compreso nella competenza del Provveditorato, saranno ultimato a cura delle Amministrazioni medesime che ne faranno consegna al Provveditorato appena saranno pronte per l'esercizio. Per le opere non ancora approvate ed in corso di studio, provvederà il Provveditorato al quale quelle Amministrazioni dovranno trasmettere i relativi incartamenti.

Art. 8.

Le norme e tariffe attualmente vigenti per le operazioni, di cui al n. 1 dell'art. 1, rimangono in vigore; il Provveditorato dovrà entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, raccogliere e coordinare dette norme e tariffe in un unico testo e trasmetterne copia al Ministero dell'industria e commercio e all'Amministrazione ferroviaria per i conseguenti provvedimenti dell'Amministrazione stessa.

Qualsiasi modificazione alle norme e tariffe predette, come pure ogni altra norma e tariffa che dovesse stabilirsi per diverse operazioni od altre aree od impianti, dovrà essere approvata dal Ministero dell'industria e commercio, dietro proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il parere della Commissione consultiva.

Art. 9.

Per la concessione a privati di aree e arredamenti dovranno essere osservate le norme contenute nel regolamento 8 giugno 1919, n. 1353, per l'Ente autonomo del porto di Napoli.

I contratti di concessione potranno essere stipulati per conto del Provveditorato dalla capitaneria di porto.

Art. 10.

Il provveditore potrà richiedere alla R. Avvocatura di rappresentarlo e difenderlo in tutti i giudizi attivi o passivi avanti le autorità giudiziarie, collegi e giurisdizioni speciali; le relative competenze saranno liquidate a norma di legge.

CAPO II.

Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberativo del Provveditorato; esso decide in qualsiasi materia compresa nella competenza del Provveditorato stesso, salvo le attribuzioni riservate al provveditore ed il parere della Commissione consultiva nei casi previsti dall'art. 14.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni bimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta sia convocato dal provveditore per sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno quattro consiglieri.

All'invito di convocazione dovrà essere allegato l'ordine del giorno.

In nessun caso potranno essere trattati argomenti non iscritti nell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio al completo, con voto unanime, non disponga diversamente.

Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non siano prese con l'intervento di almeno sette dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità è decisivo il voto del presidente.

Art. 12.

I membri del Consiglio, che sono tali per ragioni delle loro cariche, appartengono di diritto al Consiglio stesso finchè durino in tali cariche.

Il mandato dei rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio e dei lavoratori del porto è personale e scade ogni biennio dalla data della prima adunanza del Consiglio di amministrazione.

Il provveditore dovrà provocare tale nomina due mesi prima della scadenza del biennio; la prima elezione dei lavoratori sarà fatta entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il rappresentante del Ministero dell'industria e commercio dovrà essere scelto tra i funzionari della marina mercantile e la sua nomina sarà fatta con decreto Ministeriale.

Fino a che non sia diversamente provveduto, i rappresentanti dei lavoratori saranno eletti con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione; l'elenco dei lavoratori, che potranno essere ammessi alla votazione, sarà pubblicato dal provveditore entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente regolamento. Sui reclami per mancata o indebita iscrizione deciderà il Consiglio di amministrazione contro il quale sarà ammesso appello al giudizio definitivo e irrevocabile del Ministero dell'industria e commercio.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire in favore dei suoi membri per le ordinarie mansioni un emolumento in misura non superiore a L. 2000 annue da corrispondersi in parte sotto forma di medaglia di presenza per seduta e in parte come indennità complessiva per ogni esercizio finanziario nella misura che verrà determinata dal Consiglio stesso.

Ai membri del Consiglio di amministrazione residenti fuori di Venezia saranno corrisposti a carico delle Amministrazioni, da cui sono stati delegati, le indennità di missione che loro spettano, oltre il rimborso delle spese di viaggio per quelli che le avessero sostenute.

CAPO III.

Commissione consultiva.

Art. 14.

La Commissione consultiva si riunisce dietro invito del provveditore quando il provveditore stesso, il Consiglio di amministrazione o il Ministero dell'industria e commercio trovino opportuno di sentirne il parere su qualsiasi questione compresa nella competenza del Provveditorato o su altri oggetti contemplati dall'art. 13 del sovracitato regolamento 6 giugno 1898, n. 164.

Il suo parere è obbligatorio sulle norme e tariffe di cui all'art. 8.

La Commissione è presieduta dal provveditore o da un suo delegato.

È in facoltà del provveditore di invitare ad intervenire alle riunioni, senza diritto a voto, persone estranee alla Commissione per essere intese su argomenti di loro speciale competenza.

La Commissione sarà radunata al completo o con una sola parte dei suoi membri secondo gli argomenti che deve trattare e colle norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

I membri che fossero aggregati alla Commissione con decreto Ministeriale, a termini dell'ultimo capoverso dell'art 6 del decreto Luogotenenziale 30 agosto 1919, n. 1712, dovranno essere consultati in tutti i casi previsti dal decreto stesso.

Art. 15.

I rappresentanti del commercio nella Commissione consultiva saranno nominati dal Consiglio della Camera di commercio che dovrà all'uopo consultare le Associazioni costituite dagli spedizionieri, negozianti, agenti marittimi ed armatori.

I rappresentanti dei lavoratori saranno eletti contemporaneamente a quelli del Consiglio di amministrazione con le norme indicate nell'art. 12.

Art. 16.

A favore dei membri della Commissione consultiva è stabilita una medaglia di presenza di L. 25.

CAPO IV.

Provveditore.

Art. 17.

Il provveditore è il capo del Provveditorato e suo legale rappresentante. Egli:

a) convoca le adunanze del Consiglio di amministrazione e della Commissione consultiva;

b) dispone e vigila l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e cura l'osservanza delle norme che regolano l'azienda;

c) ha l'alta direzione e sorveglianza su tutti i servizi del porto

compresi nella competenza del Provveditorato per assicurarne il regolare andamento;

d) mantiene la disciplina tra i dipendenti;

e) stipula i contratti ed ha facoltà di delegare la stipulazione stessa ad altro membro del Consiglio di amministrazione o ad un funzionario del Provveditorato, salvo quanto è stabilito nell'art. 9;

f) presiede alle gare o delega a presiedervi, in caso di assenza o di impedimento, altro membro del Consiglio o funzionario del Provveditorato;

g) può prendere sotto la sua responsabilità e, salvo sempre, anche nei riguardi dei terzi, la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza, le deliberazioni a questo spettanti, quando l'urgenza sia tale da non poterne attendere la convocazione.

Art. 18.

La indennità annua del provveditore (ivi compreso lo stipendio ed ogni altra competenza spettantegli pel suo grado qualora sia funzionario dello Stato) è fissata in L. 20,000, in conformità al R. decreto 7 marzo 1920, n. 484, e sarà corrisposta mensilmente in dodicesimi posticipati.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione può con sua deliberazione delegare uno dei suoi membri a sostituire il provveditore in caso di assenza o di impedimento.

Per gli atti interni del Provveditorato potrà essere delegato alla firma anche un funzionario dell'azienda portuale.

CAPO V.

Gestione finanziaria.

Art. 20.

L'anno finanziario incomincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il provveditore sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo per l'anno seguente ed il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.

Dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, ma non oltre il 31 marzo, il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dovranno essere trasmessi al Ministero dell'industria e commercio per gli effetti di cui all'art. 10 del decreto Luogotenenziale 30 agosto 1919, n. 1712.

Art. 21.

I proventi, che devono concorrere per la formazione del bilancio, sono costituiti da tutti i redditi e crediti che il Provveditorato ha diritto di riscuotere in virtù di legge, di contratto e di qualsiasi altro titolo.

Tanto le entrate quanto le spese sono distinte in capitoli secondo il diverso loro oggetto; è vietato il trasporto dall'uno all'altro capitolo senza la previa autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio.

Il rendiconto consuntivo è fatto in confronto al bilancio di previsione e ne riproduce quindi le stesse classificazioni.

Insieme col bilancio e col rendiconto consuntivo dovranno essere comunicati al Ministero dell'industria e commercio una relazione sull'andamento della azienda ed i documenti atti a giustificare capitolo per capitolo gli stanziamenti del bilancio ed i risultati del rendiconto.

Art. 22.

Le anticipazioni di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 30 agosto 1919, n. 1712 saranno effettuate trimestralmente dal Ministero dell'industria e commercio (Marina mercantile) in base alle reali necessità dell'azienda sino alla concorrenza massima di due milioni di lire per i primi due trimestri e di un milione per ciascuno degli altri due.

Le successive anticipazioni non potranno aver luogo se non sia preventivamente giustificata almeno per due terzi l'anticipazione precedente.

A carico delle anticipazioni stesse il Provveditorato rimborserà all'Amministrazione ferroviaria le somme di cui risultasse debitore verso l'Amministrazione stessa per l'esercizio dell'azienda prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Dette anticipazioni saranno rimborsate mediante versamento al tesoro degli avanzi netti annualmente risultanti dal rendiconto consuntivo, fino al limite dei quattro quinti degli avanzi stessi, dovendo l'altro quinto essere destinato alla costituzione di un fondo di riserva.

Appena le anticipazioni del tesoro saranno state interamente rimborsate ed il fondo di riserva avrà raggiunto la somma di un milione gli ulteriori utili netti saranno destinati al miglioramento delle opere e dei servizi del porto di Venezia secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero dell'industria e commercio d'accordo con quello del tesoro.

Qualora invece dal rendiconto consuntivo o dal bilancio preventivo risultasse un *deficit*, il Ministero dell'industria e commercio, previ accordi con quello del tesoro, di sua iniziativa o dietro proposta del Consiglio di amministrazione, potrà ordinare i provvedimenti necessari per colmarlo, mediante economie, aumento di tariffe od imposizione di tasse. Qualora ciò non fosse giudicato possibile ed opportuno, rimborserà al Provveditorato la eventuale deficenza a carico del capitolo di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 30 agosto 1919, n. 1712.

Art. 23.

Il servizio di cassa del provveditorato è fatto dalla Banca d'Italia, a cui favore saranno emessi i mandati.

Art. 24.

Ferme rimanendo le disposizioni contenute nei precedenti articoli, si osserveranno, per tutto quanto riguarda l'approvazione degli impegni, i pagamenti delle spese e in genere la gestione finanziaria del Provveditorato, le norme contenute nel precitato regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1353, per il funzionamento dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

CAPO VI.

Uffici ed impiegati.

Art. 25.

Per il disimpegno delle sue attribuzioni il Provveditorato ha un ufficio di segretariato, un ufficio di ragioneria e quegli altri uffici che il Consiglio di Amministrazione ritenesse indispensabili.

Le norme per l'ordinamento degli uffici e per le loro attribuzioni saranno stabilite con regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 26.

Per gli effetti dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 30 agosto 1919, il ruolo organico degli impiegati del Provveditorato si intende costituito dal personale addetto ai servizi spettanti al provveditorato stesso, nel giorno della pubblicazione del presente regolamento. Entro un mese dalla data di questa pubblicazione l'elenco del personale costituente detto ruolo sarà trasmesso al Ministero dell'industria e commercio. Nessuna nuova ammissione potrà aver luogo se non per eventuali surrogazioni o per l'entrata in vigore di un nuovo ruolo approvato dal Ministero dell'industria e commercio, di concerto con quello del tesoro.

Le norme relative alle nuove ammissioni, alle promozioni, alla disciplina e al licenziamento saranno stabilite con regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione; la nomina e il licenzia-

mento dei capi degli Uffici di segretariato e di ragioneria dovranno essere approvati dal Ministero dell'industria e commercio.

Il ministro dell'industria e del commercio
ALESSIO.
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.
Il ministro del tesoro
MEDA.

Il numero 1157 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, col quale il governo dell'istruzione nautica fu affidato al Ministero della marina;

Considerata la necessità di fondare un istituto superiore navale sia per la formazione dei docenti di discipline nautiche, sia per provvedere alla coltura complementare dei licenziati dagli Istituti nautici;

Viste le deliberazioni del comune, della provincia e della Camera di commercio di Napoli, rispettivamente in data 4 ottobre 1919, 7 aprile 1920 e 12 aprile 1920, relative a contributi a favore dell'Istituto medesimo;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Napoli il Regio Istituto superiore navale, comprendente le seguenti sezioni:

a) pel Magistero delle discipline nautiche;
b) pel perfezionamento dei capitani marittimi;
c) pel perfezionamento dei macchinisti navali;
d) per l'armamento navale.

Art. 2.

Possono essere iscritti alla sezione di Magistero per le discipline nautiche:

a) i licenziati dalla sezione capitani dei RR. Istituti nautici;
b) gli ufficiali di vascello provenienti dalla R. Accademia navale;
c) gli allievi ufficiali di vascello della R. Accademia navale che abbiano ottenuto il passaggio all'ultimo anno di corso.

Possono essere iscritti alla sezione pel perfezionamento dei capitani marittimi:

a) i licenziati dalla sezione capitani dei RR. Istituti nautici con almeno cinque anni di navigazione nella marina mercantile;
b) gli ufficiali di vascello provenienti dalla R. Accademia navale, con almeno cinque anni di navigazione.

Possono essere iscritti alla sezione pel perfezionamento dei macchinisti navali:

a) i licenziati dalla sezione macchinisti dei Regi Istituti nautici, con almeno cinque anni di navigazione;
b) gli ufficiali macchinisti della R. marina, effettivi e della riserva, con almeno cinque anni di navigazione.

Possono essere iscritti alla sezione per l'armamento navale:

a) i licenziati dal liceo o dalle sezioni fisico-matematica e di ragioneria dell'Istituto tecnico;
b) i licenziati dai R. Istituti nautici;
c) i licenziati dalle R. scuole medie commerciali e industriali di 3° grado;
d) gli ufficiali di vascello, macchinisti, del genio navale e di Commissariato della R. marina, sia effettivi che di complemento e della riserva, purchè forniti dei titoli di studio di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), o ritenuti equipollenti;
e) gli allievi della Regia Accademia navale, di vascello e macchinisti, che abbiano ottenuto il passaggio all'ultimo anno di corso.

Art. 3.

Gli insegnamenti saranno normalmente affidati per incarico e retribuiti in ragione di ogni ora d'insegnamento effettivamente impartito.

Art. 4.

Con altro Nostro decreto, su proposta del ministro della marina, udito il parere del Consiglio dell'istruzione nautica, saranno determinate le norme per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1160 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 549;

Visti i decreti Luogotenenziali 1° febbraio 1917, numero 226 e 7 marzo 1918, n. 354 coi quali, in seguito al forte aumento del costo degli oli combustibili e lubrificanti, per assicurare il normale funzionamento del servizio, fu condentito alla Società elettrica coloniale italiana esercente in Tripoli, un temporaneo aumento di alcune voci delle tariffe facente parte integrante

del disciplinare di autorizzazione all'esercizio della impresa approvato con decreto Governatoriale del 23 novembre 1916;

Attesochè le condizioni per le quali vennero consentiti gli aumenti di tariffa perdurano e tendono ad aggravarsi;

Ritenuta la necessità che le tariffe per la fornitura di energia elettrica da parte della Società elettrica coloniale esercente in Tripoli, siano fissate non solo in base al costo degli oli combustibili, ma altresì in relazione alle spese di esercizio e di impianto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I decreti Luogotenenziali 1° febbraio 1917, n. 226 e 7 marzo 1918, n. 354, sono revocati.

Art. 2.

Le tariffe per la fornitura e vendita della energia da parte della Società elettrica coloniale italiana esercente in Tripoli, restano fissate come appresso:

a) per illuminazione privata, L. 2 al kwt;

b) per illuminazione pubblica, L. 0,90 id.;

c) per forza motrice, L. 0,70 id.

Art. 3.

Le tariffe stabilite all'art. 2 s'intendono fissate in base agli accertamenti esposti nella relazione in data 19 aprile 1920 della Commissione nominata dal Governo della Tripolitania. Esse sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1920 per l'intero quadrimestre decorrente dalla stessa data e per successivi eguali periodi.

Art. 4.

Negli ultimi dieci giorni di ciascun quadrimestre, di ufficio e su domanda della Società, che sarà tenuta ad esibire ogni documento che all'uopo le fosse richiesto, una Commissione nominata dal governatore, e della quale farà parte un rappresentante della Società, esaminerà i diversi fattori in base ai quali sono determinate le tariffe e, qualora tali elementi risultassero variati oltre il 20 0[0 in più o in meno in confronto a quelli del quadrimestre precedente, si procederà alla determinazione delle nuove tariffe. Queste saranno stabilite dal Governo della Colonia con decreto insindacabile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, Il [illegible]: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1147. Regio decreto 25 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Lecce è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio proprio di L. 6 a quintale sulla carta da scrivere, da stampa e da involti.

N. 1148. Regio decreto 25 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Mantova è autorizzato a riscuotere un dazio proprio di L. 6 a quintale sulla carta d'ogni qualità; di L. 3 a quintale sui cartoni e cartoncini in genere; di L. 1,20 a quintale sugli oggetti di terra comune o no, e di L. 3 a quintale sui cristalli, vetraglie, porcellane, terraglie cotte e maioliche.

N. 1158. Regio decreto 4 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, la Scuola di disegno applicato alle arti e ai mestieri « Juana Romani » in Velletri è riorganizzata come scuola professionale ad orario ridotto, in base alle norme della legge 14 luglio 1912, n. 854, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014.

N. 1159. Regio decreto 4 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, la R. Scuola d'incisione sul corallo e di arti decorative e industriali in Torre del Greco è riorganizzata, in base alla legge 14 luglio 1912, n. 854, e al relativo regolamento 22 giugno 1913, n. 1014, e prende il nome di R. Scuola d'incisione sul corallo e di arti decorative affini.

N. 1161. Regio decreto 18 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cene (Bergamo) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1162. Regio decreto 1° agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Casalmaggiore (Cremona), di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 1000.

N. 1163. Regio decreto 1° agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Perosa Argentina (Torino), di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1164. Regio decreto 29 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Mirandola (Modena), di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 1440.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE COLONIE

Veduto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane;

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia, presa nella seduta del 26 luglio 1920, riguardante le caratteristiche del buono di cassa da una rupia della Banca stessa, per la Somalia italiana;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta in data 11 agosto 1920, n. 62090, in relazione alla citata deliberazione;

Determina:

Il buono di cassa da una rupia, da emettersi dalla Banca d'Italia nella Somalia italiana, autorizzato con R. decreto 13 maggio 1920, n. 600, è impresso tipograficamente su carta a mano macchina, filigranata, di millimetri 110 × 65.

RECTO. — La stampa del recto è costituita da due impressioni bruno-rosa l'una e nero-bruna l'altra. — Una decorazione spizzettata di colore bruno-rosa incornicia il Buono di cassa nella parte superiore e ai lati, gradatamente perdendosi in basso. — Primeggia nel Buono la scritta BANCA D'ITALIA, a carattere nero filettato. — Al disotto di questa scritta si svolge una striscia a svolazzi che presenta una parte centrale, a fondo nero, nella quale figura la scritta in bianco « SOMALIA ITALIANA » e due parti laterali, a fondo bianco ombreggiato nelle quali sono poste le indicazioni del numero progressivo e della serie.

La parte centrale del biglietto, formata da una targa in bruno-rosa, racchiude le scritte in nero-bruno: « Buono di cassa da una rupia emessa contro deposito corrispondente di valuta d'argento esistente nelle Casse della Banca ». Nella parte inferiore della targa, si spiega, a forma di ventaglio, un ornato che completa la decorazione del Buono. A sinistra, in un ovale formato da curve epicicloidali, tipo Guillauche, in nero bruno, è posta una grande cifra 1 in bianco ombreggiato; un fondo rosa-bruno, sagomato, contribuisce a dare maggiore risalto alla cifra stessa. A destra in un ovale della stessa forma e grandezza dell'altro, è la parte filigranata della carta, nella quale si legge per trasparenza « 1 Rupia ».

Al di sotto dei due ovali sono riprodotte le firme del direttore generale e del cassiere, sormontate dalle rispettive qualifiche. A destra della firma del direttore generale sta la indicazione della serie; a sinistra di quella del cassiere sta il numero progressivo.

Il fondo del buono è formato da linee in senso orizzontale che vanno gradatamente perdendosi in basso. Questo fondo è stampato con le due tinte sovrapposte. Nel margine del buono, in basso della parte centrale, si legge, in caratteri piccolissimi: « E. Federici dis. e inc. ».

VERSO. — La parte posteriore del buono è stampata in color rosso bruno - con un lavoro combinato da linee ondulate orizzontali ed una rigatura verticale, lavoro che non lascia margini in bianco, e sul quale risaltano le indicazioni in *arabo* corrispondenti alla seguente traduzione: *Somalia Italiana. — In corrispondenza a questa carta è 1 rupia di argento conservata nelle Casse della Banca.* — Resta in bianco soltanto la superficie dell'ovale che permette di vedere per trasparenza la filigrana. — In basso è posta una targa recante la scritta: REGIO DECRETO 13 MAGGIO 1920, N. 600 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 18 agosto 1920.

Il ministro delle colonie
ROSSI.
Il ministro del tesoro
MEDA.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione di Roma a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Esaminati gli atti;

Udita la relazione del presidente gr. uff. Nonis;

Premesso che il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti con richiesta 24 aprile e a., depositata il 2 giugno e regolarmente comunicata alla Ditta proprietaria insieme con la relazione già presentata allo stesso Consiglio, ha domandato a questo Collegio che sia attribuito al patrimonio dell'Opera la tenuta « La Saracca » sita in territorio del comune di Argenta, dell'estensione di Ha 164,33, confinante: a ponente, con la tenuta Montecatina; a levante, con altra proprietà Piancastelli, a tramontana con la Valle Bassa di Comacchio e a mezzodì con le altre proprietà Piancastelli, intestata in catasto ai signori Dosi, Romagnolo e Fallarini, ma attualmente appartenente alla Federazione delle Cooperative di Ravenna che l'ha recentemente acquistata, riportata nella mappa di Filo e Longastrino, come si rileva dai registri del catasto di Porto Maggiore, e distinte per zona con i seguenti numeri di mappa:

Valle Puntona: n. 2117, 2118, 3070 lett. A (argine).

Valle Galata: n. 2602, resto A, 2289 A, 3068, 3078 lett. A (argine-2289 B).

Braghino: lett. A (argine).

Valle Sudivisia: n. 2602 B, 3082, 3083 lett. A (argine).

Vallone e Valloncino: n. 2360 P. G., 2360 D, 2360 E, 2360 F, 2374 C, 2602-resto C, 3085 P. lettere A. C. F. (argine).

Si rileva dalla detta richiesta che la tenuta « La Saracca » fa parte delle grandi emerse, compreso nel perimetro del 3° comprensorio della bonifica del Montello, dichiarata di 1ª categoria e contemplata anche nella legge 20 giugno 1912, n. 712 (tabella A); che finora i due fondi costituenti la tenuta e lasciati nel più miserevole abbandono venivano in passato fittati per il pascolo, ma che nel decorso inverno sono stati venduti dai proprietari intestati in catasto alla Federazione delle Cooperative di Ravenna, la quale ha fatto dissodare qualche piccolo appezzamento migliore o già si preparava ad eseguire opere di bonifica per metterli a coltura e valorizzarli.

Trattandosi pertanto di terreni soggetti ad obblighi di bonifica, ai sensi degli articoli 9, n. 3, ed 11 del regolamento legislativo n. 55 del 16 gennaio 1919 se ne è richiesta l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale, la quale si propone di anticipare i lavori di bonifica, che altrimenti verrebbero ad essere ritardati fino o dopo la esecuzione di quelli riguardanti il 1° ed il 2° comprensorio, della Bonifica del Montello. Avuta regolare comunicazione della richiesta dell'Opera nazionale, la Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna con sua lettera del 15 maggio p. p.

ha manifestato al Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale che era lieta della deliberazione presa dal Consiglio di farsi aggiudicare le terre comprese tra Longastrino e Sant'Alberto allo scopo di eseguirvi la bonifica idraulica; e di non avere riserva alcuna da opporre.

Ritenuto che la richiesta dell'Opera trova il suo legittimo fondamento negli articoli 9, n. 3, ed 11 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, secondo i quali possono essere attribuiti al patrimonio dell'Opera nazionale i terreni dei privati proprietari soggetti ad obblighi di bonifica, come sono quelli che formano oggetto della richiesta in esame;

Per questi motivi;

IL COLLEGIO

Visto, oltre i su riportati, gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto n. 1612 del 22 agosto 1919;

Pronunzia l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, autorizzandone la immediata occupazione da parte di questa, della tenuta denominata « La Saracca » sita nel comune di Argenta, di proprietà della Federazione delle cooperative di Ravenna, come sopra individuata nei suoi confini, superficie e dati catastali.

Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata nell'Ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 29 luglio 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis, estensore — *Biscaro* — *Gatti* — *Brizi* — *Zattini*.

A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nell'ufficio di segreteria del Collegio centrale arbitrale, coi documenti relativi, il giorno 10 agosto 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 16 agosto 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione di Roma a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Esaminati gli atti e udita la relazione del presidente gr. ufficiale Nonis;

Ritenuto che il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti con richiesta del 17 aprile p. p., depositata il giorno 21 detto stesso mese, ha domandato il trasferimento al patrimonio dell'Opera del fondo rustico di proprietà del comune di Comacchio, denominato « Due Settimi » situato in territorio del comune di Argenta, costituente la parte terminale delle grandi emerse della regione « Umana » dell'estensione di ettari 252.88.70, confinante:

a levante, con la canaletta di Umana;

a mezzodì, con Umana Nuova;

a ponente, con Fossa Nuova;

a tramontana, con le valli di Comacchio e propriamente con le valli Nuova e Bassa.

Inscritto nella mappa di Longastrino, comune di Argenta, coi numeri (livellari) 2440|3882, 2440|4573, 2440|3874|4580, 2442|4572, 2442|3876|4582, 2442|3876|4583, 3102|resto, 3103|resto, 3104|3875 resto, 3104|3881 resto, 3105|parte, 3105|3879, 3105|3878|4581, (non livellari) 2602|3877 resto, 2602|3880.

Ha rappresentato il Consiglio di amministrazione dell'Opera che il fondo in esame è stato sempre utilizzato esclusivamente col pascolo sebbene il terreno sia di natura siliceo-argilloso, di medio impasto, profondo e ricco di notevoli riserve umifere; che esso fa parte della superficie delle grandi emerse comprese sul perimetro del 3° comprensorio della Bonifica del Montello, dichiarata 1ª categoria, e contemplata nella legge 20 giugno 1912, n. 712 (tabella A) e che perciò, essendo soggetto ad obblighi di bonifica, se ne è richiesta l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale, affinchè possano essere anticipati i lavori di bonifica, i quali altrimenti dovrebbero attendere, prima di essere intrapresi da qualche Consorzio, la esecuzione dei lavori di bonifica del 1° e del 2° comprensorio della Bonifica del Montello.

Atteso che la richiesta dell'Opera nazionale con l'allegata relazione del Consiglio di amministrazione è stata regolarmente comunicata ai proprietari ed ai livellari ai quali il fondo « Due Settimi » figura intestato nel catasto; e cioè al comune di Comacchio, quale livellario dei signori Piancastelli Carlo fu Giuseppe, usufruttuario di 8|16 e proprietario di 6|12, Piancastelli Giovanni e Vincenzo fu Tommaso, usufruttuari di 5|16 e proprietari di 5|12; Piancastelli Francesca fu Tommaso, usufruttuario di 1|16 e proprietario di 1|12; e livellari per una quota parte al reverendo Capitolo di Ravenna, e non anche a Giovannardi Orsola fu Francesco, vedova Piancastelli, usufruttuaria di 2|16 perchè defunta.

Che i suddetti Piancastelli Carlo e Piancastelli Giovanni e Vincenzo hanno fatto pervenire all'Opera nazionale una dichiarazione scritta, con la quale hanno rispettivamente fatto noto che la tenuta « Due Settimi » è ora di piena ed esclusiva proprietà del comune di Comacchio.

Alla sua volta il R. commissario del comune di Comacchio ha dichiarato alla stessa Opera nazionale che la tenuta è realmente di proprietà esclusiva del Comune e che nulla osta da parte del Comune alla richiesta di attribuzione, non senza aggiungere però che sarebbe per presentare eventuali deduzioni la ditta Portalupi e C. affittuaria delle Valli comunali, inquanto essa ha per contratto col Comune un diritto di preferenza in caso di alienazione.

Che, ciò premesso, essendo certa la soggezione del fondo « Due Settimi » ad obblighi di bonifica, appare legittima la richiesta di trasferimento di esso al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale si è proposta di anticipare i lavori di Bonifica che altrimenti dovrebbero avere esecuzione non prima che siano compiuti quelli dei terreni del 1° e 2° comprensorio della Bonifica del Montello, dichiarata di 1ª categoria e contemplata anche nella legge 20 giugno 1912, n. 712 (tabella *A*).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio visto gli articoli 9, n. 3, ed 11 del regolamento legislativo n. 55 del 16 gennaio 1919 e 5, 7 del regolamento approvato con R. decreto n. 1612 del 22 agosto 1919;

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo rustico denominato « Due Settimi » sito in

territorio di Argenta, di proprietà del comune di Comacchio, come sopra descritto nella sua superficie, nei suoi confini e dati catastali.

Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata nella segreteria di questo Collegio centrale, insieme ai documenti relativi.

Così deliberato e pronunziato il giorno 29 luglio 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscaro* — *Brizi* — *Galli* — *Zattini* — *Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio, coi documenti relativi, il giorno 10 agosto 1920.

avv. A. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 16 agosto 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 26 agosto 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
	—		—
Parigi	150 57	Spagna	—
Londra	78 03	New York	21 72
Svizzera	355 83	Oro	309 57

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Netto
3.50 % netto (1906)	69,86	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73.79	—

AMMINISTRAZIONE della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale degli Istituti di previdenza

ELENCO delle pensioni e delle indennità conferite agli impiegati, loro vedove ed orfani dal Consiglio di amministrazione, ed ammesse a registrazione dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 1° trimestre 1920 a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali.

PENSIONI DIRETTE.

Cavallito Vincenzo, pensione L. 3160.39 — Contier Giuseppe, id. L. 2309.20 — Sora Carlo, id. L. 2148.92 — Torsenghi Alfredo, id. L. 2144.85 — Coccia Vincenzo, id. L. 2008.35 — Benvenuto Luigi, id. L. 1513.22 — Becchi Alessandro, id. L. 1508.04 — Ferqueddu Giovanni Maria, id. L. 1369.42 — Del Frate Albino, id. L. 1349 — Scalamogna Giuseppe, id. L. 945,34 — Bellingeri Edoardo, id. L. 769,34 — Gallucci Pasquale, id. L. 302 — Rosa Teresa, id. L. 180.

PENSIONI INDIRETTE.

Leonelli Fenisia, ved. Sora, pensione L. 1074,46 — Schiavi Angela, ved. Schiavi, id. L. 884,93 — Nebbia Giulia, ved. Falzi, id. lire 862,77 — Arnaldi Cesarina, ved. Giribaldi, id. L. 780 — Franzini Maria, ved. Dalmiglio, id. L. 682,53 — Carini Giacinta, ved. Molinari, id. L. 618,30 — Ruggeri Teresa, ved. Cassarini, id. lire 424,93 — Terzi Rosaria, orfana minorenne di Terzi Nicolangelo, id. L. 402 — Cancellieri Carmela, ved. Scelso, id. L. 321,25 — Senzio Rosina, ved. Luongo, id. L. 285,48 — Isabella Rosina, ved. Lo Scerbo, id. L. 284,60 — Battaglia Concetta, ved. Peres, id. L. 272,98 — Adornato Teresa, ved. Filardi, id. L. 214,96 — Fusco Maria Ercolina, ved. Fronterotta, id. L. 139,21.

INDENNITÀ INDIRETTE.

De Grazia Ippolita, ved. Lustri, indennità L. 2557,72 — Pogetti Maria, ved. Viale, id. L. 1957,23 — Pione Albina, ved. Benedetti, id. L. 1844,72 — Monteferrante Giovanna, ved. Monacelli, id. lire 1484,79 — Bonomi Teresa, ved. Melazzini, id. L. 1424,62 — Pagani Carolina, ved. Bellani, id. L. 1415,91 — Rossi Adele, ved. Mercatali, id. L. 1192,79 — Favata Clementina, ved. Granieri, id. L. 1083,45 — Martino Maria, ved. Cicerone, id. L. 858,62 — Morelli Beatrice, ved. Lelli, id. L. 724,30 — Cotta Sabina, ved. Isoleri, id. L. 664,15 — Mottola Lucia, ved. Galante, id. L. 563,03 — Monti Ida, ved. Giovannini, id. L. 545.59.

2° trimestre 1920.

PENSIONI DIRETTE.

Vela Michele, pensione L. 2479,03 — Biasotti Antonio, id. L. 2012,87 — Finardi Luigi, id. L. 1930,37 — Agnese Lorenzo, id. L. 1896,30 — De Biasio Giovanni, id. L. 1791 — Zonca Giovanni, id. lire 1613,97 — Corazzin Antonio, id. L. 1429,51 — Moreno Vincenzo, id. L. 1223,43 — Contin Giuseppe, id. L. 955,80 — Bernardi Ezechiele, id. L. 635,50 — Martelli Carmelina in Tenca, id. L. 514,25 — Orzali Annina, id. L. 180.

PENSIONI INDIRETTE.

D'Onofrio Rachele, ved. Corso, pensione L. 1302,75 — Scorza Antonietta, ved. Dellacella, id. L. 945 — Andrich Bortola, ved. De Biasio, id. L. 895,50 — Barberis Giulia, ved. Pellucchi, id. lire 637,35 — Bedogna Rosa, ved. Rulgarelli, id. L. 585,54 — Antiga Teresa, ved. Collodel, id. L. 531,07 — Renzi Adele, ved. Delli Colli, id. L. 450,65 — Torresi Caterina, ved. Monaco, id. L. 340,88 — Tenca Sergio e Annita, orfani minorenni di Martelli Carmelina in Tenca, id. L. 259,62.

INDENNITA' DIRETTE.

Cozzi Giov. Battista, indennità L. 2543,86.

INDENNITA' INDIRETTE.

Calamaro Emilia, ved. Coccolo, indennità L. 3233,37 — Nascimbeno Maddalena, ved Valnegri, id. L. 2938,20 — Marcadent Italia, ved. Protti, id. L. 2382,34 — De Felice Elisa, ved. Guglielmino, id. L. 1837,70 — Bazzini Lucia, ved. Lascioli, id. L. 1329,22 — Biasotti Carolina, ved. Rubini, id. L. 1152,65 — Pierani Luigia ved. Pierandrei, id. L. 1017,22 — Ratti Giuditta, ved. Berera, id. L. 777,78.

Serravalle Santa, ved. Gorrieri, id. L. 745.96 — De Vito Tommasina, ved. Franceschini, id. L. 604,49 — Sardegna Rosa, ved. Parrino, id. L. 520,42 — Orfani minorenni di Parrino Antonio, id. L. 520,42 — Strina Nunziata, ved. De Maria, id. L. 401,46 — Lavarra Michele, tutore orfani minorenni di Semeraro Lucia, id. L. 283,03 — Carrozzo Carmelo e Italia orfani minorenni di Bagnoli Virginia, id. L. 116,69 (ciascuno).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 33 dai 9 al 15 agosto 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
»	Asti	—	1	—	1
»	Casale Monferrato	—	2	—	2
Aquila degli Abr.	Aquila	—	1	—	1
»	Cittaducale	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
»	Chiari	—	1	—	1
»	Verolanuova	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	—	1	—	2
Foggia (a)	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	1	—	1	—
»	San Severo	1	—	1	—
Novara	Novara	—	1	—	1
»	Vercelli	—	1	—	1
Perugia	Terni	—	1	—	1
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	1	—	2	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Viterbo	—	1	—	1
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Siracusa	Modica	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Trapani	Alcamo	—	1	—	2
Verona	Verona	2	—	2	2
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		8	22	9	26
	Carbonchio sintomatico.				
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Chieti	Vasto	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	2	—	2
»	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	2
»	Torino	—	2	—	6
Verona	Verona	2	—	2	2
		3	8	3	15
	Afta epizootica.				
Alessandria	Asti	1	1	2	1
	Casale Monferrato	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: **Afta epizootica.**				
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	51	—
Arezzo	Arezzo	1	—	1	—
Avellino	Avellino	1	—	1	—
»	S. Angelo dei Lomb.	2	—	5	—
Belluno	Pieve di Cadore	2	1	6	4
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	5	—
Bergamo	Bergamo	13	1	51	8
»	Clusone	4	—	7	2
»	Treviglio	5	—	8	1
Bologna	Bologna	9	—	15	2
»	Imola	3	1	6	4
Brescia	Breno	10	1	34	1[illegible]
»	Brescia	17	—	46	4
»	Chiari	5	—	8	—
»	Salò	5	1	10	2
»	Verolanuova	3	—	7	—
Cagliari (a)	Cagliari	5	—	7	3
»	Iglesias	2	—	4	2
»	Lanusei	1	—	4	3
»	Oristano	3	—	6	2
Campobasso	Isernia	2	1	3	2
Como	Como	5	1	8	1
»	Lecco	5	2	5	2
Cremona	Casalmaggiore	—	1	—	3
»	Cremona	—	2	—	2
Cuneo	Alba	—	2	—	19
»	Cuneo	2	2	6	3
»	Mondovì	2	—	7	—
»	Saluzzo	3	—	6	—
Ferrara	Ferrara	5	—	7	4
Firenze (a)	Firenze	4	1	19	8
»	Pistoia	1	—	1	—
»	Rocca San Casciano	1	—	1	—
»	San Miniato	1	—	1	—
Foggia (a)	San Severo	1	—	1	—
Forlì	Cesena	1	—	5	—
»	Forlì	2	—	3	2
Genova	Albenga	3	—	8	—
»	Genova	5	—	18	—
Girgenti	Sciacca	1	—	1	—
Lucca	Lucca	3	—	4	—
Macerata	Macerata	1	—	6	—
Mantova	Mantova	6	5	6	6

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Massa e Carrara (*a*)	Castelnuovo di Garf.	3	—	42	—
Milano	Lodi	2	—	2	—
»	Milano	—	2	—	2
»	Monza	—	1	—	1
Modena	Mirandola	3	—	5	—
»	Pavullo nel Frignano	5	—	31	4
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	—	2	—	3
»	Vercelli	3	—	6	4
Padova	Padova	2	—	2	—
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	1
»	Parma	—	3	—	7
Pavia	Pavia	3	—	4	2
Perugia	Foligno	1	—	1	1
»	Perugia	1	—	2	—
»	Rieti	1	—	2	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	2	—	19	—
»	Piacenza	4	—	12	—
Pisa	Pisa	2	—	3	—
Potenza	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	5	5	6	11
Ravenna	Faenza	2	—	5	—
»	Lugo	3	1	7	2
»	Ravenna	3	—	7	5
Reggio Emilia	Guastalla	1	1	1	2
Rovigo (*a*)	Rovigo	2	—	3	—
Salerno	Sala Consilina	2	—	12	10
»	Salerno	3	—	84	10
Sondrio	Sondrio	6	—	9	—
Torino	Pinerolo	2	—	4	2
»	Susa	3	—	28	—
»	Torino	6	1	15	1
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine	Pordenone	1	—	5	—
»	Tolmezzo	4	3	24	3
»	Udine	1	—	1	—
Venezia	Venezia	—	1	—	1
Verona	Verona	2	1	3	2
Vicenza	Vicenza	—	2	—	4
		228	50	748	167

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	2	—	2	—
Arezzo	Arezzo	7	1	13	21
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	3	—	7	—
»	Fermo	3	—	11	6
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	2	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	2	2	5	4

Segue: Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Catanzaro	Catanzaro	2	—	3	—
»	Cotrone	3	—	18	—
Chieti	Chieti	—	1	—	1
»	Lanciano	—	2	—	2
»	Vasto	—	1	—	1
Cuneo	Alba	2	—	2	—
Ferrara	Cento	1	1	2	1
»	Ferrara	—	1	—	4
Foggia (*a*)	Foggia	2	1	3	1
Forlì (*a*)	Cesena	1	—	2	2
Livorno	Livorno	1	—	2	1
Macerata	Camerino	1	—	2	—
»	Macerata	3	1	103	70
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Napoli	Casoria	—	1	—	2
»	Napoli	1	—	7	2
»	Pozzuoli	—	1	—	3
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	3
Perugia	Foligno	1	1	2	3
»	Spoleto	1	—	3	—
Pisa (*a*)	Pisa	—	1	—	1
»	Volterra	1	1	1	6
Potenza	Melfi	2	—	3	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	1
Roma	Frosinone	4	—	4	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	5	—	5	—
Siena (*a*)	Montepulciano	2	—	5	1
»	Siena	4	—	15	—
Teramo	Penne	4	—	9	4
»	Teramo	3	1	40	40
Torino	Ivrea	—	1	—	1
»	Pinerolo	—	1	—	1
Udine (*a*)	Udine	—	1	—	1
Venezia	Chioggia	—	1	—	1
»	Venezia	1	—	6	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		67	24	286	187

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Foggia (*a*)	Foggia	1	—	1	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
		1	1	1	1

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Foggia (*a*)	Foggia	3	—	3	—
»	San Severo	1	—	2	—
		4	—	5	—

Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	1	—	2	—
Foggia (a)	San Severo	3	—	2	—
Napoli	Casoria	2	1	2	1
Padova (a)	Padova	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	6	2
Porto Maurizio	San Remo	—	1	—	1
		8	3	14	5

Rogna.

Provincia	Circondario	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Aquila	5	—	17	—
»	Avezzano	1	—	4	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	1	1	1
Firenze (a)	Firenze	1	—	5	1
Foggia (a)	Bovino	1	—	9	—
»	Foggia	1	—	1	—
»	San Severo	2	—	2	—
Livorno	Livorno	1	—	1	—
Macerata	Camerino	3	—	3	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
Teramo	Teramo	—	1	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
		22	3	43	5

Colera dei polli.

Provincia	Circondario	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Avellino	S. Angelo dei Lom.	1	—	10	—
Bologna	Bologna	1	—	7	4
Firenze (a)	Firenze (a)	—	1	—	1
Perugia	Orvieto	1	—	8	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	2	2	32
Rovigo	Rovigo	1	—	1	—
Teramo	Penne	1	—	5	—
»	Teramo	—	1	—	2
		6	4	33	41

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

Provincia	Circondario	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Foggia (a)	Foggia	2	—	2	—
Perugia	Spoleto	2	—	2	—
Roma	Roma	1	—	1	—
	Velletri	1	—	1	—
		6	—	6	—

Rabbia.

Provincia	Circondario	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Cremona	Cremona	—	1	—	1
Girgenti (b)	Sciacca	1	—	1	—
Palermo	Palermo	—	1	—	7
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Siena (a)	Montepulciano	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		2	5	2	11

Diarrea dei vitelli.

Provincia	Circondario	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	4	—

Morbo coitale maligno.

Provincia	Circondario	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Bergamo	Treviglio	11	—	20	1
Bologna	Bologna	2	—	4	—
Girgenti	Sciacca	1	—	2	—
Milano	Lodi	2	—	2	—
Pisa	Pisa	2	—	2	—
»	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		19	1	31	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	19	30	35
Carbonchio sintomatico	5	11	18
Afta epizootica	45	278	915
Malattie infettive dei suini	28	91	473
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	7	11	19
Rabbia	7	7	13
Rogna	12	25	48
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	6	6
Vaiuolo ovino	1	4	5
Morbo coitale maligno	6	20	33
Tubercolosi bovina	—	—	—
Diarrea dei vitelli	1	1	4
Colera dei polli	7	10	74

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame delle terre redente dal 26 luglio al 1° agosto 1920

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Afta epizootica.				
Dalmazia	Bencovaz	1	1	7	1
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	12	—
»	Longatico	1	—	2	—
»	Parenzo	1	—	5	—
»	Postumia	1	—	1	—
»	Volosca	1	—	20	—
Venezia Trident.	Ampezzo	2	1	28	24
»	Bolzano	3	—	5	—
»	Borgo	1	—	3	—
»	Bressanone	1	—	1	1
»	Cavalese	1	1	1	1
»	Cles	2	—	7	—
»	Merano	1	—	1	—
»	Primiero	1	1	2	4
»	Riva	6	1	14	3
»	Rovereto	2	1	17	10
»	Slandro	—	1	—	2
»	Tione	10	2	195	14
»	Trento	3	—	30	—
		48	9	351	94
	Rogna.				
Dalmazia	Bencovaz	2	—	2	2
»	Knin	3	—	11	—
»	Zara	4	—	165	—
Venezia Giulia	Monfalcone	3	—	8	—
»	Postumia	3	—	7	—
Venezia Tridedt.	Bolzano (città)	1	—	1	—
»	Bolzano	2	—	2	—
»	Borgo	17	—	71	—
»	Bressanone	2	—	5	—
»	Brunico	4	—	5	—
»	Cles	1	—	5	—
»	Merano	1	—	1	—
»	Slandro	1	—	9	—
»	Tione	19	—	55	—
»	Trento	2	—	3	—
		65	—	350	2
	Farcino criptococcico.				
Venezia Trident.	Rovereto	1	—	1	—
	Vaiuolo ovino.				
Dalmazia	Bencovaz	2	—	18	1
»	Knin	3	—	5	—
»	Sebenico	2	—	101	—
»	Zara	4	—	133	—
		11	—	257	1

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini.				
Dalmazia	Zara	3	—	44	—
Venezia Giulia	Monfalcone	1	—	6	—
»	Parenzo	2	—	4	—
»	Pisino	1	—	1	—
»	Pola	3	—	15	—
»	Postuniza	1	—	2	—
Venezia Tridentina	Bolzano	4	1	10	4
»	Borgo	3	1	31	1
»	Bressanone	3	—	3	—
»	Cles	5	—	7	—
»	Merano	2	2	2	2
»	Mezzolombardo	3	—	12	—
»	Riva	1	—	1	—
»	Rovereto	1	—	2	—
»	Slandro	2	1	3	5
»	Tione	2	—	8	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
»	Trento	3	—	14	—
		40	5	161	12
	Carbonchio ematico.				
Dalmazia	Zara	1	1	1	1
	Carbonchio sintomatico.				
Venezia Trident.	Rovereto	1	—	1	—
	Rabbia.				
Dalmazia	Bencovaz	1	—	1	—
Venezia Trident.	Tione	1	—	1	—
	Trento	2	—	2	—
		4	—	4	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici (con casi di malattie)	Numero dei Comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
Afta epizootica	19	57	411
Rogna	15	65	352
Malattie infettive dei suini	18	45	178
Vaiuolo ovino	4	11	258
Rabbia	3	4	4
Carbonchio ematico	1	2	2
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Farcino criptococcico	1	1	1

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 7).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4496 — Data della ricevuta: 12 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la rivuta: Direz. Gen. Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Ortenzi Nicola fu Giuseppe (posizione n. 718691) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 250 — Consolidato 5 0{0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3664 — Data della ricevuta: 26 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Marotta Nicola fu Carmine (posizione n. 728452) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 0{0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 agosto 1920.

Il direttore generale: *Garbazzi*.

PRESTITO A PREMI

A FAVORE DELLA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA

per la invalidità e per la vecchiaia degli operai

E DELLA

Società "DANTE ALIGHIERI"

Prima serie di **250,000** obbligazioni

GARANTITA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
ED AMMINISTRATA DALLA BANCA D'ITALIA

Estrazione (31ª) del 30 giugno 1920.

PREMI

1° Premio	di L.	15,000	fu vinto dal n.	246441
2°	»	» 5000	»	» 33597
3°	»	» 1000	»	» 171989
4°	»	» 1000	»	» 100575
5°	»	» 1000	»	» 239952
6°	»	» 1000	»	» 57761
7°	»	» 1000	»	» 185506

Numero della obbligazione premiata — (per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della obbligazione premiata — (per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della obbligazione premiata — (per ordine progressivo)	Premio conseguito
		Riporto	8250	*Riporto*	12950
1792	100	76591	100	181188	50
5777	100	78271	100	185506	1000
11119	100	80226	500	187049	50
11605	100	81782	50	191353	100
13751	100	100575	1000	194021	100
18079	100	113185	500	202122	100
23631	50	116900	100	202445	50
25997	50	135198	100	202735	50
27252	500	139474	100	204951	50
28541	100	141268	100	206828	50
31874	50	150498	100	216539	50
33597	5000	156201	50	220876	100
42453	100	166570	500	22[illegible]023	50
43360	50	171183	100	222228	50
48595	500	171989	1000	230492	50
57761	1000	173357	100	239952	1000
58339	100	176[illegible]72	50	244533	100
68518	100	177782	50	246218	50
69191	50	180963	100	246441	15000
A riportare	8250	*A riportare*	12950	Totale	31000

N. 1000 rimborsi per L. 20,000 complessive

Tutte le obbligazioni recanti i numeri qui sotto indicati sono rimborsabili in L. 20 nette

69	93	523	595	723
1134	1214	1850	1948	2015
3631	3673	4082	4302	4930
5026	5200	5259	5366	5503
5743	5859	5933	6254	6715
6783	6814	7002	7124	7127
7130	7294	7310	7500	7514
8161	8703	8706	9294	9582
9918	10114	10334	10413	10693
10866	11611	11889	11974	12209
12752	12919	13004	13157	13666
13812	14458	14561	15165	15312
15457	16041	16044	16066	16864
17716	17740	18656	18718	18852
18978	19054	19108	19385	19913
20643	20910	21604	22063	23174
22460	22742	22916	22988	23258
23305	23594	24405	24642	25090
25402	25583	25705	25767	25989
26078	26082	26083	26445	27230
27339	27367	27533	27720	27798
28012	28442	28450	28735	29068
29766	29986	30076	30149	30802
30852	31750	31838	32005	32195
33965	34013	34219	34583	34957
35001	35091	35182	35275	35325
35630	35731	35843	36637	36779
37382	37436	37852	37919	38132
38260	38750	38881	39169	39677
39766	40028	40090	40111	40262
40517	40598	40604	40711	40917
41177	41547	41657	41951	42256
42422	42443	42607	43440	43490
43851	44173	44582	44696	44791
44863	44907	44994	45002	45065
45723	45842	45879	46026	46494
46858	47116	47300	47339	47537
48141	48242	48446	49019	49038
49055	49909	49979	50035	50320
50977	51093	51746	52378	53574
53701	54245	54410	54555	54896
55410	55514	56011	56295	56374
56461	56708	56710	57273	57620
57782	59007	5905[illegible]	59494	59539
59753	59947	60241	60348	60626
60924	61242	61329	61715	62126
63168	63291	63353	63914	63993
64105	64321	64496	64988	65041
65240	65644	65660	66486	67088
67114	67907	68011	68141	68174
68261	68819	68864	68872	69204
69395	69786	70303	70510	70648
70786	70820	70942	71482	71742
71851	71964	72263	72640	73187
73498	73695	73726	73859	74070
74189	74918	75426	75506	75201
76214	77204	77379	77602	77658
77774	77813	77919	78036	78301
78307	78822	79676	79909	80022
80123	80276	80315	80438	80750
81232	81391	81400	81484	81697
81872	82558	82579	82726	83174
83272	83434	83489	83685	83855
84059	84733	84744	85250	85608

86078	86180	86313	86392	86647	164591	164626	165032	165491	165505
86941	87034	87072	87130	87150	165553	165683	165875	166254	166738
87399	87845	87966	88284	88482	167171	167408	167785	167890	167914
88533	88598	88783	89099	89313	168426	169078	169493	169746	170240
89365	89731	89756	89984	90327	170335	170350	170377	170398	171155
905 8	91177	91434	91500	91577	171267	171439	171502	171731	171977
91612	92050	92929	92933	93051	172024	172741	172853	173460	173912
93269	93316	93486	93774	93885	174127	174407	174951	174983	176800
94137	94177	94315	94371	94455	176 33	177026	177247	177632	177676
94630	94895	95 21	95501	96051	177799	178177	178240	178359	178484
96334	97354	97636	97969	98011	178610	179089	180113	18 442	185537
98302	98336	98481	98799	98917	180761	180950	1810 0	181106	181561
99014	99171	99221	99358	99627	181705	182117	182138	182216	182825
99330	100067	100344	100917	100983	183 08	183479	183578	184273	185025
101060	101394	101412	101491	101830	185110	185232	185389	185895	186326
101894	102041	102360	102431	102638	186466	186547	186822	186953	187211
103147	103317	103349	103739	103798	187305	187394	187397	187970	187980
104202	104403	1044 0	104658	104818	188467	188976	189034	189141	189320
105206	105624	105692	1063 8	106648	189385	189518	189641	189754	190125
106744	106856	107038	107228	107279	190186	190338	190593	191064	191153
107559	107685	107748	107755	107967	191313	191417	191600	1917 0	191079
103152	108710	108934	109196	109330	192167	192309	192345	192455	192711
109 37	109757	109823	10 956	110198	192911	193061	193594	193606	193704
110293	110444	110561	111168	111350	194030	194122	194156	194457	194642
111476	111919	112562	112806	113337	194752	195293	195333	195336	195461
113370	114464	114653	114842	114886	195566	195570	195710	195778	195911
114898	115264	115338	115430	116026	195 59	196026	196227	196249	196273
116737	116874	116925	117168	117186	197635	197757	198009	198288	198534
117677	117818	117877	117953	118119	198847	199255	1994 0	199533	199597
118523	118696	118920	118956	119031	199620	199732	199745	199821	199836
119235	119517	120187	120228	120522	199893	200276	200736	200839	201237
121301	122074	122416	122422	122733	201744	201768	2020 8	202188	202529
122808	122879	123172	123181	123383	202975	203107	203774	204132	204837
123515	123677	123771	124037	124437	205033	205063	205115	205362	205786
124435	124803	124851	125423	125163	206025	2060 7	206164	206327	206491
125683	125920	126130	126189	126447	206637	206793	206952	206969	206978
127002	127130	127247	127973	128233	207226	207392	207621	207836	208394
128303	128339	128466	128492	128554	208484	208955	209312	209415	209734
128671	129157	129328	129374	129659	209894	209953	210056	211044	211258
130019	130052	130080	130397	130824	211331	211509	211520	211729	212546
130851	131071	131306	131412	131755	213444	214063	214350	214365	214467
131792	132318	132322	132478	132686	215079	215182	215334	215378	216321
133308	133719	134046	134059	134163	216406	216704	216715	217074	217472
134573	134681	134944	134947	135606	218485	218523	218911	219499	219577
135803	135842	136782	136907	137740	219591	219719	220017	220270	22 573
137861	137942	137963	138145	138336	220660	221031	221152	221432	221917
139254	139477	139778	140897	14 994	222151	222176	222286	222787	222967
141166	141708	142063	142275	142277	223109	22 533	2240 9	224136	224192
142861	142888	142952	143499	143599	224428	225184	225213	225699	225967
143713	143932	144085	144174	144189	226037	226053	226229	226298	226404
144350	144451	144539	144606	145045	226618	226786	227358	227366	227396
145275	145728	146088	146116	146461	227968	228748	228812	229022	229457
146596	147069	147123	147517	147644	229475	229915	229950	23 929	230930
148280	148321	148419	149039	149090	231111	231691	231702	232086	232370
149706	149710	149754	149889	150362	232380	232427	232453	232717	232786
150476	150588	151191	151360	151376	232987	233840	234345	234681	234845
151542	151590	151763	151868	152007	2352 0	23 794	236515	237179	237521
152389	152 87	152502	152924	153791	237578	238320	238717	238927	239073
154047	154391	154609	154645	154681	239352	239473	239848	239856	240075
155121	155355	1554 1	155521	155629	240129	240128	240990	24 091	241304
156559	156616	156618	156724	156840	241551	241670	241693	241877	242585
156965	157248	157651	157 89	157793	242631	242918	242993	243088	243108
157 87	158 55	158400	158770	159481	243486	243540	243715	244299	244396
159726	160455	161310	161597	161655	244669	244809	245176	245578	245633
161801	161939	161959	162016	162100	245812	245868	245911	246061	246268
162207	162453	162492	16 588	162864	246660	246900	247230	247342	247616
163188	163224	163409	163592	164013	248021	248074	248551	248569	248645
164025	164133	164264	164348	164397	248651	249122	249187	249458	249681

ELENCO delle obbligazioni premiate a tutta la 30ª estrazione, non ancora presentate all'incasso.

Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito
28	29083	50	27	101176	100	24	171404	100
29	31291	100	23	101268	15000	30	172583	50
25	31641	100	23	101496	50	22	173423	50
30	32096	50	30	101650	100	26	173514	100
21	33830	50	30	102387	100	26	174427	100
30	33928	500	29	103692	100	24	176673	50
26	35174	50	30	105873	50	23	176902	50
27	37273	5000	27	111478	50	21	177945	50
23	38856	50	30	111676	50	27	179061	50
28	39890	100	30	113759	500	25	179710	100
30	40693	1000	26	113937	100	27	179806	100
26	42125	50	27	114091	100	22	180494	100
28	44065	50	27	114214	50	28	180733	100
29	46041	100	25	114430	50	29	181914	50
25	46449	500	23	117300	100	30	183873	50
22	48745	100	29	118795	1000	23	184873	50
28	49480	20000	29	119317	100	30	186732	100
23	49843	1000	28	120422	100	26	187634	100
24	49952	100	26	123546	100	30	189318	100
25	50308	100	28	124220	50	23	191236	100
28	52327	100	29	125530	100	27	193887	50
30	52939	50	27	133877	100	27	194742	500
27	56487	100	29	134100	100	27	195411	100
28	58242	100	25	135476	1000	30	196243	50
22	58368	100	25	135607	50	26	197208	500
28	61784	100	30	136431	100	27	198622	50
26	62699	50	29	136760	50	25	204722	100
21	65808	50	23	138903	50	28	209856	100
25	69570	50	28	141339	50	26	213700	50
27	70283	100	21	141395	100	27	214943	50
25	73718	100	21	142565	500	29	214969	100
28	74033	100	27	143194	100	22	215132	100
29	74045	100	30	144374	50	27	215251	50
29	74960	100	30	147697	100	28	220306	100
30	76726	100	30	150566	100	30	226696	50
23	77840	100	25	151088	1000	22	227854	500
29	79602	50	21	151548	50	22	228777	50
30	81893	100	29	152478	50	26	228799	50
29	82592	100	23	153508	100	27	229963	100
23	83560	50	23	153657	50	24	231381	50
26	83715	100	23	154285	100	23	231928	50
29	85669	100	26	154902	100	30	232156	100
21	87278	500	26	155105	100	29	233173	50
25	87547	50	23	156337	100	29	234268	100
30	88238	50	25	158985	50	21	235886	100
30	89035	500	25	161362	100	30	239374	50
26	89453	50	26	163089	50	24	239611	50
21	90285	100	24	163488	100	29	240071	50
23	92370	50	27	163818	100	28	243129	100
23	96292	100	29	165618	1000	26	245460	50
27	96874	50	24	168292	50	29	247514	50
27	97137	50	30	169294	100	28	249593	100
25	98109	50	22	170655	50			

Avvertenze.

La prima serie del prestito si compone di 250,000 obbligazioni numerate dall'1 al 250,000. — Le obbligazioni estratte con premio saranno presentabili a partire dall'11 luglio p. v., presso tutte le sedi della Banca d'Italia che, dopo le verifiche del caso, ne effettueranno l'estinzione sotto deduzione della sola imposta di ricchezza mobile. — Le obbligazioni estratte senza premio saranno pagabili a presentazione, nella somma netta di L. 20 per ciascuna, dal giorno 11 luglio p. v., presso tutte le sedi della Banca d'Italia. — I premi si prescriveranno per il loro valore dopo 5 anni ed i rimborsi per il loro capitale dopo 30 anni dall'estrazione.

Roma, 30 giugno 1920.

BANCA D'ITALIA

Direzione generale, amministratrice del prestito.

CONCORSI

Ministero della giustizia e degli affari di culto

Avviso di concorso

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Cinigiano	Grosseto	1	Dalle ore 9 alle ore 12, nei giorni di martedì e sabato di ogni settimana.
Manciano	Grosseto	1	Dalle ore 9 alle ore 12, nei giorni di martedì e sabato di ogni settimana.
Terranova di Sicilia	Caltanissetta	1	Nei giorni di mercoledì, giovedì e sabato di ogni settimana: dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18 dal 1° ottobre al 31 marzo; dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 18 alle 20 dal 1° aprile al 30 settembre.
Castelplanio	Ancona	1	Tutte le domeniche dalle ore 9 alle 12.
Cremona	Cremona	1	Dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 nei giorni di mercoledì e sabato
Apecchio	Urbino	1	Dalle ore 9 alle 12 nei giorni di giovedì e venerdì.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale, da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra:

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante.

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'articolo 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *A*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto legge 9 novembre 1919, n 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e, a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il decreto Luogotenziale 21 giugno 1919, n. 1086;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2326;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1920, n. 1028
Visto il R. decreto-legge in corso che apporta modificazioni alla tabella *A* annessa al decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ed esami alle seguenti cattedre dei R. Istituti nautici:

Italiano, posti n. 15.
Storia e geografia, posti n. 15.
Matematica, posti n. 10.
Francese, posti n. 5.
Inglese, posti n. 10.
Fisica e fisica applicata (1), posti n. 5.
Astronomia nautica e navigazione, posti n. 5.
Arte navale, posti n. 5.
Macchine e disegno relativo, posti n. 10.

Art. 2.

Ciascuna Commissione giudicatrice formerà due graduatorie di vincitori: una graduatoria generale, fra tutti i concorrenti, ed una altra speciale, fra i soli concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2326, e cioè: siano estranei ai ruoli del personale insegnante governativo, regolarmente abilitati, ed inoltre abbiano prestato servizio militare dopo il 25 maggio 1915, oppure abbiano prestato servizio di supplente in classi ordinarie o aggiunte nei Regi Istituti nautici per qualsiasi disciplina, per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, o abbiano coperto, per lo stesso periodo di tempo, ufficio di ruolo come insegnanti di qualsiasi disciplina nei Regi Istituti nautici od in una Scuola media o normale pareggiata.

La graduatoria generale sarà per quattro quinti dei posti messi a concorso; quella speciale per un quinto dei posti stessi.

Sarà inoltre formata la graduatoria degli idonei.

Ove i concorrenti inclusi nella graduatoria speciale siano in numero inferiore al quinto dei posti complessivi, o taluno di essi sia anche compreso nella graduatoria generale, ai posti disponibili fra quelli riservati alla graduatoria speciale, l'Amministrazione avrà facoltà di nominare, in ordine di merito, gli idonei che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 del citato R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2326.

Norme per tutti i concorrenti.

Art. 3.

Le domande per l'ammissione ai concorsi, su carta bollata da L. 2, corredata dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero della marina (Ufficio istruzione nautica) non oltre il 30 settembre 1920.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo tale termine, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non sono consentite sostituzioni o regolarizzazioni di documenti o di titoli

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi per due o più cattedre debbono presentare altrettante domande.

I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco e del cenno riassuntivo di cui ai nn. 9 e 10 del seguente art. 6. Valendosi di tale facoltà, il concorrente dovrà, nelle altre domande, spe-

(1) Sono parti costitutive di questa cattedra anche gli elementi di chimica e le esercitazioni di elettrotecnica.

cificare il concorso per il quale ha presentato la domanda corredata dei documenti.

Art. 5.

Dell'ammissibilità o meno ai concorsi giudica l'Amministrazione, la quale rimette alle Commissioni esaminatrici, per il giudizio di merito, solo le istanze dei candidati riconosciute regolari in conformità del presente decreto.

Il provvedimento con cui è negata l'ammissione al concorso definitivo agli effetti di legge.

Art. 6.

Alla domanda (che deve indicare con esattezza il nome, cognome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli) debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale.

Ad eccezione di coloro che si trovino nelle condizioni dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2326, per i quali non è stabilito alcun limite di età, gli altri aspiranti occorre che non abbiano oltrepassato il 40° anno di età, tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della sua età rispetto al limite di 40 anni.

Saranno tuttavia ammessi al concorso coloro che, avendo più di 40 anni ma non più di 45, prestino od abbiano prestato servizio nelle scuole medie governative, in qualità di supplenti in cattedre di ruolo, per almeno un anno scolastico continuato, e purchè il periodo di tempo del loro servizio in qualità di supplente non sia inferiore a quello per cui superino il limite di 40 anni. A questo effetto, il servizio prestato come supplente durante i mesi di insegnamento e di esame viene computato come un anno compiuto;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario o di un medico condotto del Comune di residenza da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche che gli impediscano l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

3° certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere, autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

4° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto, e sentito il parere della Giunta comunale.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare il requisito della regolare condotta dell'istante con tutti i mezzi a sua disposizione;

5° certificato di cittadinanza italiana, con la firma dell'ufficiale di stato civile legalizzata dal presidente del tribunale;

6° certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° laurea universitaria o diploma che abiliti all'insegnamento della materia per cui è bandito il concorso, o certificato dell'Istituto che rilasciò la laurea o il diploma;

8° certificato attestante i punti riportati negli esami speciali e in quello finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma o dal certificato;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

10° elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di chiusura del presente concorso.

Oltre al certificato di cui al n. 4, il concorrente, che non abiti nel Comune da oltre un biennio, dovrà presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

Ai documenti predetti i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel loro interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate o in bozze di stampa.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative e gli ufficiali della R. marina in servizio attivo o in posizione ausiliaria.

Art. 7.

Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di astronomia nautica e navigazione, arte navale e disegno relativo si considerano come provvisti del titolo di abilitazione gli ufficiali della R. marina e della riserva navale che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 10 del decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086 (1). Essi dovranno presentare, in luogo del titolo di cui al num. 7 del presente decreto, un documento dal quale risulti che si trovino nelle condizioni prescritte per poter concorrere.

Art. 8.

Sarà dato avviso a ciascun candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno le prove.

Chi non si presenterà nei giorni fissati per gli esperimenti o mancherà ad uno di questi perderà ogni suo diritto.

La sua assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 9.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna prova di esame, alla Commissione, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata dal sindaco.

Art. 10.

Le prove di esame saranno scritte, grafiche, pratiche, orali.

Saranno sottoposti a prove scritte ed orali i concorrenti a cattedre di italiano, storia e geografia, inglese, astronomia nautica e navigazione, macchine.

I concorrenti a cattedre di macchine e disegno relativo saranno sottoposti anche a prove grafiche.

Per le materie non contemplate nei precedenti comma le prove saranno soltanto orali.

Nei concorsi a cattedre di scienze sperimentali o di materie in cui l'insegnamento si svolge anche per mezzo di esperimenti e di esercizi pratici, i concorrenti dovranno compiere anche uno o più di tali esperimenti ed esercizi, le cui modalità saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Art. 11.

Nei concorsi con prova scritta, grafica o pratica non sarà ammesso alla prova orale chi non avrà ottenuto nella prima una votazione equivalente almeno a 6/10.

(1) Art. 10 del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086:

« Per le cattedre di macchine e di disegno relativo potranno concorrere gli ufficiali macchinisti della R. marina del servizio attivo e della riserva navale, purchè abbiano il grado di capitano e sette anni di navigazione, dei quali quattro in direzione di macchina.

Per le cattedre di navigazione, di astronomia e di arte navale, potranno concorrere gli ufficiali di vascello in servizio attivo e della riserva navale, purchè abbiano raggiunto il grado di tenente di vascello con sette anni di navigazione effettiva ».

La prova orale consisterà in una lezione ed in un interrogatorio su quesiti fatti dai membri della Commissione.

Art. 12.

La Commissione disporrà complessivamente di 105 punti, dei quali da 18 a 45 saranno assegnati ai titoli, e 60 all'esame. Qualora questo consti anche di prove scritte (grafiche o pratiche), la Commissione disporrà di 60 punti per ciascuna delle due prove; ma, agli effetti della classificazione finale, il voto dell'esame sarà costituito dalla media dei punti ottenuti dal concorrente nella prova scritta (grafica o pratica) e nella orale.

Nell'assegnazione dei punti per i titoli, si terrà conto dei titoli di studio e delle pubblicazioni, dei concorsi sostenuti e di quanto altro nei documenti presentati dimostri gli studi fatti e gli uffici coperti dai concorrenti, con preferenza del lodevole insegnamento prestato nelle scuole governative.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo saranno considerate, nei riguardi dei concorsi, come titoli di demerito. Per effetto di questo la Commissione potrà diminuire di un congruo numero di punti la votazione complessiva assegnata al concorrente per i titoli.

Art. 13.

Non sarà compreso nè tra i vincitori, nè tra gli idonei chi nella prova di esame non avrà ottenuto una classificazione equivalente a 6/10.

Non saranno compresi tra i vincitori se non coloro che avranno meritato una votazione complessiva equivalente almeno a 7/10, e saranno stati classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

I candidati che otterranno il medesimo numero di voti saranno graduati tenendo conto dell'età, e a parità di questa, dell'anzianità di servizio.

Art. 14.

Ogni Commissione giudicatrice, al termine dei suoi lavori, compilerà apposita relazione, che sarà trasmessa alla Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica.

Entro due mesi dal voto della Giunta la relazione sarà pubblicata nel « Giornale ufficiale della R. marina », col voto stesso e colla decisione del ministro.

Art. 15.

I vincitori del concorso avranno diritto alla scelta della sede, in ordine di graduatoria.

L'accettazione o il rifiuto della sede deve risultare da apposita dichiarazione scritta, ma si considererà nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto colui che comunicatagli l'offerta alla dimora da lui indicata nella domanda di ammissione al concorso, lasci passare dieci giorni senza dichiarare che l'accetta.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni, i saggi e i disegni inviati.

Norme speciali per i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art 3 del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2326.

Art. 16.

Non è prescritto alcun limite di età per l'ammissione al concorso per coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2326.

Essi, oltre a presentare tutti i documenti in conformità delle norme sopra trascritte, dovranno dichiarare nella domanda che si trovano appunto nelle condizioni del citato art. 3, indicando, a seconda dei casi:

a) gli anni scolastici e gli Istituti nei quali abbiano prestato servizio di supplenti, specificando, per ogni anno, la durata dell'insegnamento e la disciplina o le discipline insegnate;

b) la data di inizio del servizio militare, la sua qualità e durata.

In relazione a tali dichiarazioni, dovranno unire alla domanda:

a) certificato o certificati rilasciati dalle autorità scolastiche locali dai quali risultino i servizi d'insegnamento, l'epoca, la durata (data di inizio e di fine ed eventuali interruzioni), la qualità (materia d'insegnamento, classi ordinarie od aggiunte, numero delle classi, ecc.) del servizio prestato.

Se si tratta di servizio fuori ruolo nei RR. Istituti nautici, il certificato dovrà essere rilasciato dal presidente della Giunta di vigilanza dell'istituto nautico in cui il servizio fu prestato. Se si tratta di servizio di insegnante di ruolo in una scuola pareggiata, il certificato dovrà essere rilasciato dal capo dell'Amministrazione da cui dipende o dipendeva la scuola, e in esso dovrà essere riportato un riassunto schematico dello stato di servizio di ruolo prestato dall'istante nella scuola pareggiata (data e approvazione delle singole deliberazioni di nomina, materia d'insegnamento, corsi e classi, durata per ogni anno scolastico, eventuali interruzioni e motivo delle medesime, ecc.); tale certificato dovrà essere convalidato per la esattezza delle notizie di fatto in esso contenute dal provveditore agli studi;

b) certificato della competente autorità militare da cui risulti la data d'inizio del servizio militare, la sua qualità e durata, con indicazione di tutte le variazioni che si siano verificate nella condizione militare dell'istante, il quale dovrà presentare anche il certificato di cui alla lettera precedente, quando voglia far valere il servizio civile prestato come insegnante.

Art. 17.

I titoli acquisiti e le pubblicazioni fatte dai candidati dopo l'anno scolastico 1914-915 (cioè posteriormente al 30 settembre 1915), non saranno presi in considerazione dalle Commissioni esaminatrici.

Da tale esclusione sono eccettuati il titolo della prestazione del servizio militare e il titolo di abilitazione e della prestazione del servizio di insegnante, i quali saranno valutati anche se posteriori al 30 settembre 1915. Per quanto riguarda le pubblicazioni, le Commissioni giudicatrici avranno facoltà di ammettere e giudicare anche quelle portanti una data posteriore a quella sopraindicata, quando ritengano che per la mole di esse, per la loro importanza e la difficoltà delle ricerche, il lavoro del candidato possa considerarsi compiuto entro il termine su ricordato.

I candidati che hanno prestato o prestino servizio militare e siano insigniti di una ricompensa al valore o della croce di guerra o che abbiano ottenuta l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore per ferita riportata o il brevetto da mutilato di guerra dovranno presentare il brevetto originale della concessione o copia del Bollettino ufficiale del Ministero della guerra o estratto del Foglio di ordini della R. marina che ne contenga la notizia.

Per l'ammissione al concorso è valido qualsiasi servizio prestato per almeno tre anni scolastici, anche se non consecutivi, di durata effettiva, per ciascun anno, non inferiore ai cinque mesi.

Nel computo è compreso il servizio di assistente a cattedra universitaria comprovato dal certificato rilasciato dal Rettore dell'Università o direttore dell'Istituto d'istruzione superiore competente.

Per coloro che si trovino nella condizione di aver prestato servizio militare dopo il 25 maggio 1915, è necessario che il servizio militare sia stato prestato per un anno almeno, salvo che tale prestazione sia avvenuta in zona d'operazioni o che il servizio medesimo possa essere integrato col servizio civile di supplente in scuole governative o di insegnante di ruolo in scuole pareggiate, sufficiente per raggiungere i tre anni di cui alle precedenti disposizioni.

Gli anni di servizio militare, salvo che risulti diversamente dai certificati delle autorità competenti, saranno valutati - soltanto nella graduatoria speciale - come corrispondenti anni del migliore

insegnamento; per le ricompense al valore e per le altre benemerenze militari saranno assegnati punti in più, tenendo conto, prima, delle ricompense al valore e del grado di queste.

Roma, 23 agosto 1920.

Pel ministro: TORTORICI.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento industriale

BANDO DI CONCORSO
per i posti di segretario e di ragioniere nel R. Istituto industriale « A. Volta » di Napoli

Sono aperti in Roma, presso il Ministero per l'industria e il commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) i concorsi per i posti di segretario e di ragioniere nel R. Istituto industriale « A. Volta » di Napoli. Lo stipendio annuo lordo, tanto per il segretario quanto per il ragioniere, è stabilito in L. 4000 oltre un assegno annuo *ad personam* per ciascuno di essi di L. 1500 separate e distinte dallo stipendio normale, oltre ancora all'indennità caroviveri di cui ai decreti-legge 14 settembre 1918, n. 1314, e 3 giugno 1920, n. 737.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali le persone nominate saranno sottoposte ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità le persone prescelte continueranno a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 4000, con diritto a sei aumenti quinquennali di L. 600 ciascuno, sino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 7600.

Il segretario e il ragioniere prescelti avranno l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (1).

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti che consisteranno in prove scritte ed orali.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classifica di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

A parità di risultati sarà data la preferenza ai candidati che avranno prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato riuscito primo nella graduatoria, ed in caso di rinunzia del primo, al successivo classificato seguendo l'ordine della graduatoria.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto l'attuale concorso, purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero per l'industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) su carta bollata da L. 2.

Le domande, una per ciascun posto, dovranno pervenire in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente avviso;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° licenza di un R. Istituto commerciale (3° grado) o di un istituto tecnico regio o pareggiato, (sezione ragioneria);

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali dovranno essere accompagnate dai relativi documenti.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito dovranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà nei concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio ed i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale siano specificati i presenti concorsi.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle ed i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome e il cognome del concorrente e la in[illegible]zione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 25 agosto 1920.

Per il ministro: RUBILLI.

(1) Art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero per l'industria, commercio e lavoro, il Ministero del tesoro, e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. — Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.